

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4179

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANIBELLI, SCALIA, MAROTTA VINCENZO, ARMATO, SINESIO

Presentata il 23 giugno 1967

Disciplina dell'accertamento dei lavoratori agricoli; dell'accertamento e della riscossione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale nel settore agricolo e dell'avviamento dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la scadenza dell'annata agraria 1966-67 nelle province dell'Italia meridionale ed insulare nelle quali è tuttora operante ai fini dell'accertamento della manodopera agricola la legge cosiddetta di proroga degli elenchi anagrafici, del 18 dicembre 1964, n. 1412, il regime provvisorio che detta norma stabilisce viene a cessare e dovrebbe entrare in vigore la disciplina di carattere generale che oggi regola la iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici.

Perché tale disciplina — peraltro di discutibile applicazione nelle provincie suddette — entri in vigore, sono necessari alcuni adempimenti di cui per ora non si trova traccia negli uffici interessati, né è stata da parte del Ministero del lavoro presentata una proposta che riveda tutta la materia, disciplinando convenientemente la posizione dei lavoratori agricoli sia sotto il profilo del collocamento che della iscrizione negli elenchi anagrafici.

La situazione sopra delineata potrebbe produrre diretti ed immediati effetti negativi sulla posizione assicurativa dei lavoratori.

Il Ministero non ha mancato di adempiere in questi ultimi anni ad un voto espresso dalla Camera in sede di approvazione della legge n. 1412, ed ha infatti nominato una Commis-

sione che, studiato il problema sotto tutti gli aspetti compresi quelli relativi al regime previdenziale e mutualistico dei lavoratori della terra, ha rimesso una relazione conclusiva le cui indicazioni non sono state trasformate per ora in alcun provvedimento di legge.

Non si può nascondere che il tema del collocamento, e quindi la modifica di alcune norme che oggi lo disciplinano, il tema dell'accertamento delle giornate attribuite ad ogni lavoratore e il tema più vasto della posizione assicurativa dello stesso, sono collegati.

Ma non si può non ammettere che interventi per un riordinamento generale del sistema, pur essendo urgenti, non incorrano ugualmente di fronte a scadenze.

Ecco perché, pur riconoscendo l'esigenza di una disciplina di carattere generale, abbiamo ritenuto di affrontare subito gli argomenti la cui scadenza è automatica secondo il disposto della legge n. 1412.

È il problema dell'accertamento dei lavoratori agricoli, che non può non essere disciplinato con l'inizio dell'annata agraria 1967-68, quindi immediatamente. A tale problema dell'accertamento si collega la disciplina del collocamento della manodopera ed il tutto viene inquadrato in una impostazione di carattere generale che, tenendo conto

delle realtà ambientali, dà un ordinamento alla materia adeguato alle esigenze dei lavoratori agricoli ed alla necessità da loro avvertita di un giusto accertamento delle giornate di lavoro sulle quali si calcolano alcuni diritti mutualistici e previdenziali.

Con questa proposta, muovendoci secondo una linea che la organizzazione sindacale dei lavoratori agricoli — la FISBA-CISL — ha sempre sostenuto, noi affrontiamo alcuni problemi riguardanti la legge sul collocamento della manodopera ed indichiamo nello stesso tempo il modo attraverso il quale le Commissioni possono procedere alla attribuzione ai lavoratori delle giornate di lavoro loro spettanti.

Questa forma non dovrebbe consentire evasioni e dovrebbe dare adeguate garanzie ai lavoratori. Pensare che essa operi senza che nello stesso tempo sia modificata l'attuale disciplina legislativa del collocamento è quanto meno errato, e quindi i due capitoli fondamentali di questa proposta di legge debbono essere parallelamente adottati.

Non possiamo però non renderci conto che l'entrata in vigore di questa norma non può essere immediata, comunque tempestiva quanto le esigenze impongono, quindi riteniamo che le norme transitorie contenute negli ultimi articoli della proposta si rendano necessarie. Esse non sono una pura e semplice proroga — come comunemente si usa dire — degli elenchi, ma consentono le debite cancellazioni, i passaggi di categoria e le nuove iscrizioni, le quali sono tra l'altro affidate al responsabile e determinante intervento delle Commissioni comunali.

Solo in tal modo sarà possibile evitare in questo periodo di transizione il ripetersi di cancellazioni generiche promosse con iniziative difformi per intensità e peso da enti o da uffici nelle varie provincie.

In sostanza, in attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina organica, potrebbero continuare a trovare applicazione, con opportune modifiche, i criteri provvisori previsti dalle leggi del 1963 e del 1964.

Ciò, in aderenza alle esigenze dell'ambiente ed a soddisfacimento delle istanze fondamentali dei lavoratori che aspirano ad una parità di condizioni in tutti i sensi con gli addetti agli altri settori produttivi.

* * *

Onorevoli colleghi, scopo della proposta di legge, come si desume da quanto precede, è di dettare norme precise, uguali per tutto

il territorio nazionale, che facilitino, circoscrivendolo, l'accesso dei lavoratori agricoli al godimento dei diritti previdenziali ed assistenziali e perciò si rivolgono a determinare strumenti e procedure in tema di accertamento dei lavoratori agricoli, di accertamento e riscossione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale nel settore agricolo, e di avviamento al lavoro dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati.

In particolare, al Titolo I, si propone una formulazione atta a meglio configurare i soggetti cui si applicano le disposizioni della presente proposta di legge, riaffermando nel contempo il principio che le prestazioni di previdenza e assistenza sociale maturano in rapporto alla quantità di lavoro da ciascun lavoratore svolta nel corso di ogni anno solare. Il riferimento all'anno solare costituisce una innovazione che si ritiene positiva ai fini della migliore armonizzazione ed utilizzazione degli strumenti e dei tempi tecnici occorrenti per dare esecuzione, oltretutto alle presenti norme, a tutte quelle altre disposizioni di legge che regolano i diritti previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Sotto il Titolo II, si prendono in considerazione le Commissioni comunali innovando sia sotto il profilo della loro composizione, quanto dei compiti loro affidati e si unificano, accentrandoli in una unica Commissione per ogni comune, le funzioni e i compiti già affidati dalle vigenti leggi e alle Commissioni comunali per il collocamento e alle Commissioni comunali per gli elenchi anagrafici.

Analogamente si innova per quanto attiene i compiti e la composizione delle Commissioni provinciali.

Al Titolo III, si dettano norme per quanto riguarda i presupposti necessari per le prestazioni e per la imposizione della contribuzione, e si individua nel libretto personale lo strumento idoneo per l'accertamento della posizione lavorativa del lavoratore in termini di qualità di lavoro svolto.

Si prevedono, inoltre, le procedure cui adeguarsi nel caso di dichiarazioni non uniformi per quanto concerne la denuncia delle giornate di lavoro effettuata vuoi dal lavoratore quanto dal datore di lavoro.

Con il Titolo IV, si pongono norme precise in tema di elenchi degli assicurati, di certificazioni per le prestazioni in caso di malattia, di pubblicazione degli elenchi e di ricorso avverso gli stessi, fissandone i tempi e le procedure e demandando al Prefetto delle singole provincie il potere di autorizza-

re, per circostanze di carattere particolare, variazioni nelle date di pubblicazioni degli elenchi in esame.

Al Titolo V, sotto il Capo I, si fissano norme per la determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi relativi alle forme di previdenza e di assistenza vigenti, e le procedure da seguire nel caso di ricorsi da inoltrarsi alle Commissioni provinciali avverso le risultanze degli elenchi degli assicurati.

Al Capo II, si prendono in considerazione i problemi connessi alla liquidazione ed alla riscossione del contributo, nonché alle sospensioni e rateizzazioni dello stesso.

Per quanto concerne le zone montane, la norma è innovativa in quanto propone l'applicazione dei contributi nella misura del 25 per cento del loro ammontare anche ai fondi ubicati al di sopra dei 700 metri sul livello del mare.

Sotto il Titolo VI, si fissano disposizioni in tema di penalità nei confronti dei contravventori. I criteri seguiti prevedono penalità di natura amministrativa e, prima della emissione del decreto penale di condanna, la domanda di oblazione da inoltrarsi alla Commissione centrale.

Si prevedono inoltre sanzioni nei confronti di coloro che con atti, con scritti od altro, inducono al non pagamento dei contributi dovuti per ogni forma di previdenza ed assistenza sociale.

Con il Titolo VII, si dettano norme in materia di avviamento al lavoro a modifica delle vigenti disposizioni discendenti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, così da conseguire in via sostanziale un allineamento delle disposizioni di legge che regolano l'avviamento e l'assunzione al lavoro dei lavoratori agricoli con quelle degli altri settori produttivi ricadenti nella sfera di applicazione della su richiamata legge n. 264.

Al Titolo VIII, si fissano disposizioni transitorie e finali allo scopo di consentire l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal-

la presente proposta di legge in ordine alla rilevazione della quantità di lavoro svolto dai braccianti avventizi e dai compartecipanti individuali, nonché alla quantità di manodopera avventizia impiegata da ciascuna azienda agricola, senza che ciò comporti traumi nel corpo sociale e dei lavoratori e dei datori di lavoro agricoli, consentendo nel contempo la puntuale messa in opera degli strumenti previsti dalle norme oggetto dei Titoli e degli articoli precedenti.

Si determina pertanto la proroga della validità degli elenchi sino al 31 dicembre 1969, e si responsabilizzano le Commissioni comunali in relazione alle funzioni che vengono loro affidate nel corso della proroga di cui sopra.

Nel contempo si conferisce delega al Governo della Repubblica di emanare disposizioni di attuazione della presente legge nella previsione soprattutto che si rendano necessarie particolari direttive uniformi per quanto attiene al riferimento all'anno solare di cui all'articolo 2 della presente proposta che, in sede esecutiva, potrebbe determinare situazioni risolvibili solamente mediante l'intervento dell'Esecutivo.

* * *

Confidiamo quindi nella sollecita approvazione da parte della Camera della presente proposta di legge la quale, per le soluzioni tecniche adottate e per la serietà di intenti cui ha cercato di uniformarsi, non dovrebbe riscontrare opposizioni di principio da parte di alcun settore.

Un favorevole e tempestivo accoglimento di questa proposta servirà ad avviare verso un regime di normalità tutto un ambiente in cui condizioni socio-economiche ed ambientali hanno sempre reso acuto e grave il problema relativo al riconoscimento delle giornate di prestazione cui si riferiscono i benefici assicurativi dei braccianti e salariati dell'agricoltura.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

GENERALITÀ

ART. 1.

Campo di applicazione della legge

Ai fini della presente legge, si considerano lavoratori agricoli i salariati, braccianti, compartecipanti e piccoli coloni i quali, oltre ad essere alle dipendenze di aziende agricole, siano adibiti a lavori diretti alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura od all'allevamento del bestiame.

I prestatori d'opera che — pur essendo alle dipendenze di aziende agricole — siano, tuttavia, addetti a lavori diversi da quelli previsti dal primo comma, ancorché relativi alle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, sono inquadrati, ad ogni fine previdenziale, nel settore proprio dell'attività da ciascuno svolta.

In ogni caso, si considerano lavoratori dell'industria gli operai addetti alla lavorazione della foglia secca del tabacco allo stato sciolto.

ART. 2.

Prestazioni di previdenza ed assistenza sociale.

Le prestazioni di previdenza ed assistenza sociale spettanti ai lavoratori agricoli, sono determinate, nell'ambito delle disposizioni generali previste dalle leggi vigenti, in base alla quantità di lavoro da ciascuno svolta nel corso di ogni anno solare.

TITOLO II

ORGANI

ART. 3.

Commissioni comunali — composizione

È istituita, in ciascun comune, una commissione nominata dal prefetto, presieduta dal sindaco o da un assessore da lui delegato e composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro agricoli e da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli.

I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria mag-

giormente rappresentative nella provincia; durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal collocatore comunale o da un impiegato dell'ufficio di collocamento da lui delegato.

Il Prefetto, in base ai criteri ed ai limiti fissati dalla Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, stabilisce annualmente un compenso forfettario per ciascuna commissione comunale; il presidente ripartisce detto compenso — il cui onere è a carico del Servizio per i contributi agricoli unificati — tra i singoli componenti ed il Segretario tenendo conto delle presenze di ciascuno.

ART. 4.

Commissioni comunali — compiti

Spetta alle Commissioni comunali:

a) di effettuare gli accertamenti previsti dagli articoli 11 e 13 della presente legge;

b) di svolgere i compiti che, in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, sono ad esse attribuiti dall'articolo 37;

c) di svolgere ogni altro compito che sia attribuito ad esse da leggi, regolamenti o disposizioni amministrative.

Le Commissioni adottano le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Sono soppresse le Commissioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75 e successive modificazioni salvo quanto previsto all'ultimo comma del successivo articolo 40.

ART. 5.

Commissioni provinciali — composizione

È istituita, in ciascuna provincia, una Commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta da:

a) i Direttori delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale assicurazione malattie e del Servizio per i contributi agricoli unificati;

b) il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

c) un rappresentante dell'Intendenza di finanza;

d) tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura;

e) tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura.

Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario della Prefettura appartenente alla carriera direttiva.

La Commissione è nominata con decreto del Prefetto.

I componenti di cui alle lettere *d)* ed *e)* del primo comma sono scelti tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nella provincia.

La Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, determina annualmente un compenso forfetario per le Commissioni provinciali, in relazione all'attività da ciascuna svolta; il Presidente ripartisce detto compenso, il cui onere è a carico del Servizio per i contributi agricoli unificati, tra i singoli componenti ed il Segretario, tenendo conto delle presenze di ciascuno.

ART. 6.

Commissioni provinciali — compiti

Spetta alla Commissione provinciale:

a) di decidere i ricorsi previsti dagli articoli 12, 16 e 22 della presente legge;

b) di svolgere ogni anno il compito ad essa attribuito da disposizioni di legge o di regolamento, ivi compresi quelli già spettanti alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Le Commissioni adottano le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

TITOLO III

PRESUPPOSTI DELLE PRESTAZIONI
O DELLA IMPOSIZIONE.

ART. 7.

Quantità di lavoro.

Sia ai fini delle prestazioni che a quelli della contribuzione, si fa riferimento:

a) al numero di giornate lavorative svolte, in ciascun anno solare, dai braccianti avventizi o dai compartecipanti individuali od a quello delle giornate lavorative che, sempre in ciascun anno solare, risultano assicurate, dai contratti collettivi od individuali, agli accordati, obbligati o simili;

b) al numero di settimane per le quali, durante l'anno solare, hanno avuto corso i

rapporti relativi ai salariati fissi (anche se con contratto inferiore all'anno), ai compartecipanti familiari ed ai piccoli coloni.

Si considerano piccoli coloni i titolari di rapporti di colonia o di rapporti a questo assimilabili, che coltivino il fondo oggetto della concessione senza l'apporto lavorativo abituale di altri componenti il nucleo familiare.

ART. 8.

Modalità di rilevazione.

Alla determinazione dei periodi di cui all'articolo precedente si procede:

- per i braccianti avventizi ed i compartecipanti individuali, mediante annotazione sui libretti personali di cui al successivo articolo 9, a firma del lavoratori e controfirma del datore di lavoro;

- per le rimanenti categorie, mediante dichiarazione a firma congiunta del datore di lavoro o del concedente o del lavoratore o del concessionario.

ART. 9.

Libretti personali

Ai fini previsti dal precedente articolo viene, a cura della sede provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati, distribuito annualmente a ciascuno lavoratore interessato, un libretto personale con dei fogli mensili a calendario.

I libretti, il cui modello deve essere approvato dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, debbono portare una numerazione progressiva per provincia nonché, in ogni loro foglio, un timbro a secco del Servizio per i contributi agricoli unificati.

Sui libretti dovranno essere succintamente riportate le modalità per il loro uso, nonché le penalità previste dalla presente legge per omessa o falsa dichiarazione di dati.

Per ogni giornata di occupazione, il lavoratore deve apporre nelle corrispondenti caselle la propria firma e l'indicazione dell'azienda presso la quale ha lavorato; il datore di lavoro è tenuto a controfirmare le predette annotazioni.

Le attestazioni di cui al comma precedente possono essere cumulative per i periodi continuativi di lavoro prestati alle dipendenze della medesima azienda.

In caso di omessa controfirma del datore di lavoro, il lavoratore è tenuto ad indicare sul retro del foglio, le ragioni dell'omissione e le proprie eventuali osservazioni.

ART. 10.

Dichiarazioni dei datori di lavoro.

I datori di lavoro sono altresì tenuti a compilare trimestralmente un prospetto riassuntivo delle annotazioni controfirmate nel trimestre medesimo, con l'indicazione dei nominativi dei lavoratori assunti e delle giornate complessivamente prestate da ciascuno di essi.

A richiesta della Sede provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati, debbono inoltre presentare, nei termini indicati nella richiesta stessa, le dichiarazioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Il prospetto riassuntivo di cui al primo comma deve essere presentato alla sede provinciale del Servizio predetto entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre.

ART. 11.

Procedimento

Entro il giorno 10 di ciascun mese, il lavoratore consegna al collocatore comunale il foglio a calendario relativo al mese precedente.

Il collocatore ne rilascia ricevuta indicante, nell'apposito spazio del libretto, il numero complessivo di giornate denunciate dal lavoratore nel foglio ritirato.

I fogli sono immediatamente trasmessi alla sede provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati la quale — ove riscontri che il datore di lavoro ha omessa la controfirma di cui al quarto comma dell'articolo 9 o comunque rilevi discordanze tra le risultanze dei fogli a calendario ed i dati denunciati dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 10 — trasmette gli atti alla Commissione di cui all'articolo 3 del comune in cui ha od avrebbe avuto luogo la prestazione di lavoro.

La Commissione, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, convoca le parti e contesta loro in contraddittorio le discordanze.

Qualora il datore di lavoro ed il lavoratore si accordino sui dati da denunciare — che non possono comunque essere in contrasto con le risultanze degli atti dell'Ufficio di collocamento — redige verbale controfirmato dalle parti.

In caso contrario, svolge indagini, acquisisce documenti probatori e sente testi indicati dalle parti; verbalizza, quindi, le conclusioni alle quali giunge, pronunciandosi comunque sui dati in contestazione.

I verbali di cui al comma precedenti vengono immediatamente inviati, unitamente agli atti, alla sede provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati, la quale provvede agli adempimenti di competenza in base alle risultanze di essi.

Sino a quando non sono divenute definitive le determinazioni di cui al comma precedenti delle Commissioni comunali, fanno fede, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, i dati dichiarati dal lavoratore.

ART. 12.

Impugnazione delle determinazioni delle Commissioni comunali

I verbali di cui al sesto comma dell'articolo precedente sono notificati, a cura del sindaco, alle parti interessate.

Queste, entro trenta giorni dalla notifica, possono produrre ricorso alla Commissione provinciale di cui all'articolo 5, la quale decide in via definitiva.

ART. 13.

Denunce per lavoratori a rapporto stabile.

I datori di lavoro ed i concedenti a partecipazione familiare od a piccola colonia debbono — entro dieci giorni dall'inizio del rapporto — presentare alla sede provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati, una dichiarazione indicante le esatte generalità ed il comune di residenza dei salariati fissi, obbligati, accordati, partecipanti familiari e piccoli coloni, nonché la data di inizio e quella di termine contrattuale del rapporto.

La dichiarazione deve inoltre contenere:

- per i salariati fissi, obbligati, accordati e simili, l'indicazione della mansione o del lavoro per i quali sono stati assunti;
- per gli obbligati ed accordati, l'indicazione delle giornate di lavoro previste, per ciascun anno solare, dal contratto individuale od, in mancanza, da quello collettivo.

Le dichiarazioni di cui al comma precedenti sono controfirmate dal lavoratore, partecipante o piccolo colono interessato; questi, in caso di omissione da parte del datore di lavoro o del concedente, oppure di non accettazione dei dati contenuti nella dichiarazione, possono presentare dichiarazione autonoma, menzionandone le ragioni giustificative.

In tale ipotesi, ed in quella in cui manchi la controfirma del prestatore d'opera, si appli-

cano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma terzo e seguenti, ed articolo 12 della presente legge.

Il datore di lavoro od il concedente è tenuto, a pena di decadenza di ogni suo diritto, a comunicare alla sede provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati l'eventuale risoluzione anticipata del rapporto, entro il decimo giorno successivo a quello di decorrenza della risoluzione stessa.

Le giornate di lavoro effettuato dagli obbligati, accordati o simili in eccedenza a quelle previste contrattualmente, debbono essere denunciate secondo le modalità previste dagli articoli 9, 10 e 11 della presente legge.

TITOLO IV

ELENCHI DEGLI ASSICURATI

ART. 14.

Formazione

In base ai dati acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, le sedi provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati compilano, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali dei soggetti che hanno prestato attività lavorativa nel corso dell'anno precedente, distinguendoli in:

- a) braccianti avventizi, compartecipanti individuali, obbligati, accordati o simili;
- b) salariati fissi;
- c) compartecipanti familiari e piccoli coloni.

Per i lavoratori di cui al punto a), deve essere indicato il numero complessivo di giornate accertate nei modi di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 13 e relative a ciascun anno solare di competenza.

Per i lavoratori di cui ai punti b) e c), il numero di settimane per il quale ha avuto effetto, nel corso di ciascun anno solare, il rapporto.

ART. 15.

Certificazioni

per le prestazioni in caso di malattia

Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia, le sedi provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono tenute a rilasciare in ogni momento, a richiesta del lavoratore interessato, una certificazione dalla quale risulti:

— per i braccianti avventizi ed i compartecipanti individuali, il numero complessivo delle giornate lavorative già effettuate, nel corso dell'anno:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— per gli obbligati, accordati e simili il numero di giornate assicurate, nel corso dell'anno, dal contratto individuale o collettivo vigente, nonché la data di scadenza del contratto medesimo;

— per i salariati fissi, i compartecipanti ed i piccoli coloni, la data di inizio e quella di termine contrattuale del rapporto.

ART. 16.

Pubblicazione e ricorsi

Gli elenchi di cui al precedente articolo 14 vengono pubblicati, dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, nell'albo pretorio dei singoli comuni; copia di essi è trasmessa alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione malattia.

Contro le risultanze degli elenchi, gli interessati possono produrre ricorso alla Commissione provinciale di cui al precedente articolo 5 nel termine di trenta giorni decorrente, per le sedi provinciali degli istituti assicuratori, dal giorno di ricezione degli elenchi e, per tutti gli altri interessati, dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi medesimi.

Il ricorrente deve, a pena di inammissibilità del ricorso, fornire la prova dell'avvenuta sua notificazione agli eventuali controinteressati.

Non possono formare oggetto di ricorso contestazioni relative a dati dichiarati dallo stesso ricorrente né questioni eccepitive od eccepibili in sede di ricorso di cui al precedente articolo 12.

Contro la decisione della Commissione provinciale, gli interessati od i controinteressati possono produrre ricorso alla Commissione centrale di cui al decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, entro il trentesimo giorno successivo a quello della notifica della decisione stessa.

Le decisioni della Commissione provinciale e di quella centrale sono notificate ai ricorrenti ed ai controinteressati a cura del sindaco.

ART. 17.

Elenchi suppletivi

Gli elenchi suppletivi, concernenti nuove iscrizioni, variazioni e cancellazioni, vengono pubblicati, dal 1° al 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto, novembre; copia di essi viene trasmessa alle sedi provinciali degli istituti assicuratori.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Contro le risultanze degli elenchi suppletivi è ammesso ricorso secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo precedente.

ART. 18.

Poteri del prefetto

Il prefetto, con proprio decreto, può autorizzare, per circostanze di carattere particolare, variazioni nelle date di pubblicazione degli elenchi previste dagli articoli 16 e 17 della presente legge.

Il decreto è pubblicato sul Foglio annunci legali della provincia e per estratto nell'albo pretorio del comune interessato.

TITOLO V

CAPO I

ACCERTAMENTO

ART. 19.

Base imponibile

La base imponibile per l'applicazione dei contributi relativi alle forme di previdenza ed assistenza sociale vigenti nel settore agricolo è costituita:

a) per i salariati fissi, i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, dal numero di settimane per le quali, nel corso di ciascun anno solare, ha avuto corso il rapporto;

b) per gli obbligati, accordati e simili, dal numero di giornate lavorative contrattualmente previste per ciascun anno solare, nonché di quelle eventualmente prestate in eccedenza;

c) per i braccianti avventizi e per i partecipanti individuali, dal numero di giornate lavorative complessivamente impiegate da ciascuna azienda nel corso di ogni anno solare.

ART. 20.

Mano d'opera per lavori eseguiti da terzi

I contributi relativi a manodopera assunta da terzi per la raccolta di frutti venduti in pianta o per lo svolgimento di particolari operazioni lavorative rientranti nel ciclo colturale, sono accertati e riscossi a carico delle aziende conduttrici, salvo, per queste ultime, il diritto di rivalsa nei confronti dei datori di lavoro.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per la manodopera assunta direttamente dai mezzadri o dai coloni parziari.

ART. 21.

Elenchi di accertamento

Entro il 31 marzo di ciascun anno, le sedi provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati compilano l'elenco delle ditte contribuenti aventi il centro aziendale in ciascun comune.

L'elenco deve, tra l'altro, contenere:

a) la denominazione della persona o ditta soggetta all'obbligo del pagamento dei contributi;

b) l'indicazione della base imponibile accertata, distintamente per:

- salariati fissi;
- compartecipanti familiari e piccoli coloni;
- compartecipanti individuali, braccianti avventizi, obbligati, accordati e simili.

Gli elenchi suppletivi concernenti nuovi accertamenti od accertamenti suppletivi, sono compilati entro il 30 settembre di ciascun anno.

Gli elenchi si pubblicano mediante deposito presso ciascuna casa comunale, dal 1° al 15 aprile per quelli principali e dal 1° al 15 ottobre per quelli suppletivi. Si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge.

ART. 22.

Ricorsi

Contro le risultanze degli elenchi di cui al precedente articolo, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione provinciale di cui al precedente articolo 5 entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione degli elenchi medesimi.

Il ricorrente deve, a pena di inammissibilità del ricorso, fornire la prova dell'avvenuta sua notificazione agli eventuali controinteressati.

Non possono formare oggetto di ricorso contestazioni relative a dati dichiarati dallo stesso ricorrente né questioni eccepitive od eccepibili in sede di ricorso di cui all'articolo 12.

Contro la decisione della Commissione provinciale, gli interessati, i controinteressati e l'Ufficio impositore possono proporre ricorso alla Commissione centrale di cui al decreto-legge 8 febbraio 1945, n. 75, entro il trentesimo giorno successivo a quello della notifica della decisione stessa.

Il ricorso alla Commisisione provinciale sospende la riscossione della parte contestata del contributo.

Le decisioni della Commissione provinciale e di quella Centrale sono notificate ai ricorrenti od ai controinteressati a cura del sindaco.

ART. 23

Riunione di ricorsi

I ricorsi di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 22, qualora investano, in tutto od in parte, il medesimo oggetto, debbono essere riuniti e decisi congiuntamente.

CAPO II

LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 24.

Liquidazione del contributo

Alla base imponibile accertata a carico di ciascuna ditta contribuente si applicano i contributi di cui all'articolo seguente.

ART. 25.

Misura dei contributi

La misura dei contributi base per le assicurazioni invalidità vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione, nonché per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, è indicata nelle allegate tabelle A/1 per i salariati fissi, A/2 per i compartecipanti familiari e piccoli coloni e A/3 per i compartecipanti individuali, i braccianti avventizi, gli accordati, obbligati e simili.

Le misure dei contributi relativi all'assicurazione di malattia, al fondo adeguamento pensioni, alla tutela maternità, alla cassa assegni familiari nonché dei contributi integrativi per le assicurazioni tubercolosi e disoccupazione e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, vengono, entro il 31 marzo di ciascun anno, determinate con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentiti i Consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in relazione al fabbisogno delle singole gestioni ed alle risultanze dell'esercizio finanziario precedente; dette misure non possono in nessun caso superare quelle previste dall'annessa tabella B.

Ove, entro il termine stabilito dal comma precedente, non sia stato provveduto alle determinazioni ivi previste, si applicano provvisoriamente e con riserva di congruaggio, le misure contributive vigenti nell'anno precedente.

ART. 26.

Riscossione provvisoria

Salvo congruaggio da operarsi con il contributo determinato sulla base imponibile accertata per ciascun anno, i soggetti obbligati alla contribuzione sono tenuti al pagamento di un contributo provvisorio determinato in riferimento alla base imponibile accertata, per gli stessi terreni, nell'anno precedente.

ART. 27.

Riscossione

I contributi vengono riscossi secondo le modalità previste dall'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito in legge 2 giugno 1939 n. 739, e successive modificazioni.

E data facoltà alle ditte obbligate al pagamento di un contributo annuo complessivo di misura non inferiore alle lire 50.000 di effettuare direttamente il versamento delle somme dovute in apposito conto designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

In tal caso, il contributo dovrà essere versato in tre rate uguali scadenti, ciascuna, nelle date annualmente fissate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Si applicano, in quanto non derogate dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493.

I datori di lavoro ed i concedenti sono obbligati in proprio al pagamento delle quote di contributo a carico degli assicurati, salvo il diritto di rivalsa.

ART. 28.

Sospensioni e rateizzazioni

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può, per esigenze di carattere contingente ed eccezionale, sospendere in tutto od in parte la riscossione dei contributi in determinate zone del territorio nazionale.

La sospensione deve essere disposta con decreto motivato il quale deve indicare, a pe-

na di nullità, le modalità ed i termini per la riscossione dei contributi sospesi.

La sospensione, anche se rinnovata, non può in nessun caso superare complessivamente la durata di un anno.

È abrogato l'articolo 15 del regio decreto 24 settembre 1949, n. 1949; sono revocati tutti i provvedimenti di sospensione adottati in via amministrativa.

A richiesta dell'interessato può essere concessa, ove concorrano circostanze degne di particolare considerazione, una dilazione nel pagamento di contributi riferentisi ad annualità arretrate; in tal caso l'interessato è tenuto al pagamento degli interessi scalari, nella misura legale, per il periodo di maggior dilazione.

ART. 29.

Zone montane

I contributi di cui al secondo comma dell'articolo 25, accertati per la coltivazione di fondi ubicati al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e siti in comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, si applicano nella misura del 25 per cento del loro ammontare.

È abrogato l'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nella parte in cui dispone in merito ai contributi unificati in agricoltura.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PENALI

ART. 30.

Contravvenzioni

Il datore di lavoro che, senza giustificato motivo, rifiuta di apporre la propria firma sul libretto del lavoratore dipendente ai sensi del quarto comma dell'articolo 9, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000; alla stessa pena soggiacciono i lavoratori, i partecipanti ed i piccoli coloni che, senza giustificato motivo, rifiutano di controfirmare le dichiarazioni di cui all'articolo 13.

Chiunque omette le dichiarazioni di cui all'articolo 9, quarto comma, od agli articoli 14 e 13 od espone in esse dati non rispondenti a verità, è punito, salvo che il fatto non costituisca diverso reato, con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

ART. 31.

Penalità amministrative

Se dai fatti previsti dal precedente articolo è derivata, parzialmente o totalmente, la mancata imposizione dei contributi o la ritardata riscossione di essi, il soggetto obbligato al pagamento, qualora abbia concorso ai fatti medesimi, è tenuto, indipendentemente dal procedimento penale, al pagamento di una penalità pari all'importo del contributo evaso.

La Commissione centrale di cui al decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, ad istanza dell'interessato che dimostri di aver integralmente pagato il contributo evaso, può ridurre sino ad un quinto l'importo della somma aggiuntiva di cui al presente articolo.

ART. 32.

Oblazione

Nelle contravvenzioni di cui all'articolo 30, il contravventore, prima dell'emissione del decreto penale di condanna o prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione alla Commissione centrale di cui al decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, la quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo o massimo delle ammende stabilite dallo stesso articolo.

La deliberazione della Commissione è notificata al contravventore con fissazione del termine per il pagamento sia dell'importo determinato ai sensi del comma precedente sia dell'importo del contributo eventualmente evaso e della relativa somma aggiuntiva di cui all'articolo 31; se il pagamento non è effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento penale.

ART. 33.

Istigazione allo sciopero fiscale

Chiunque, con discorsi, scritti, manifesti od altri mezzi di pubblicità, inciti taluno ad omettere ed a ritardare il pagamento di contributi dovuti per ogni forma di previdenza ed assistenza sociale oppure a commettere atti od omissioni che impediscano o ritardino la riscossione di detti contributi, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 1 milione.

Se ai fatti di cui al comma precedente è conseguito il mancato o ritardato pagamento dei contributi, le pene suddette sono aumentate della metà.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
IN MATERIA DI AVVIAMENTO
AL LAVORO

ART. 34.

*Obbligo di assunzione tramite
l'ufficio di collocamento*

I datori di lavoro dell'agricoltura, ancorché titolari di aziende con non più di tre dipendenti o di aziende con non più di sei dipendenti site nelle zone mistilingui o montane di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1949 n. 264, sono tenuti all'obbligo di cui al comma secondo dell'articolo stesso.

ART. 35.

Richieste nominative di assunzione

Le richieste nominative di assunzione sono ammesse, per le aziende agricole, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) personale di concetto oppure avente una particolare specializzazione o qualificazione;
- b) personale destinato a compiti di fiducia connessi alla vigilanza od alla custodia;
- c) lavoratori al primo impiego in possesso di titoli di studio rilasciati da scuole professionali.

ART. 36.

Obbligo di denuncia

Per l'assunzione del coniuge, dei parenti e degli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Le comunicazioni di cui all'articolo 11, ultimo comma, della predetta legge, debbono essere effettuate entro il termine di cinque giorni dall'assunzione del prestatore di lavoro.

È abrogato l'articolo 21, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 37

Commissioni comunali

Limitatamente al settore agricolo, sono trasferiti alle Commissioni comunali di cui all'articolo 3 i compiti spettanti alle Commissioni provinciali per il collocamento, ai sensi dell'articolo 25 comma secondo, lettere b) e c) della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Le Commissioni comunali esercitano, inoltre, sempre limitatamente al settore agricolo, la vigilanza sulla tenuta delle liste di collocamento, sull'avviamento al lavoro ed, in genere, sull'applicazione nell'ambito comunale, delle disposizioni concernenti la disciplina del collocamento.

ART. 38.

Disposizioni penali

Le pene previste dall'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono triplicate.

Nel caso di mancata osservanza del termine previsto dal comma secondo dell'articolo 36 della presente legge si applicano le pene previste dall'articolo 27, comma terzo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, maggiorate ai sensi del presente articolo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 39.

Decorrenza

La presente legge entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1968.

Nelle provincie in cui, sino al 25 giugno 1962, vigeva il sistema di accertamento basato sull'impiego medio presunto di mano d'opera per ettaro-coltura, le disposizioni previste dalla presente legge per la rilevazione della quantità di lavoro svolta dai braccianti avventizi e dai compartecipanti individuali, nonché della quantità di mano d'opera avventizia impiegata da ciascuna azienda agricola, si applicano a partire dal 1° gennaio 1969.

ART. 40.

Proroga della validità degli elenchi

Ai fini delle prestazioni di previdenza ed assistenza sociale, la validità degli elenchi dei braccianti avventizi e dei compartecipanti individuali di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322 e di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1969; conseguentemente, è prorogata sino alla stessa data la disposizione di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 5 marzo 1963, n. 322.

Per le nuove iscrizioni negli elenchi la cui validità è prorogata dal presente articolo,

provvedono le Sedi provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati, a seguito di domanda del lavoratore interessato indicante, tra l'altro, l'azienda o le aziende presso le quali le prestazioni lavorative hanno avuto luogo.

Per le cancellazioni e le variazioni provvedono, a mezzo della formazione di appositi elenchi, le Sedi provinciali del Servizio predetto, ogni qual volta accertino che l'interessato ha perduto, in tutto od in parte, il titolo per l'iscrizione nell'elenco.

Gli elenchi di cancellazione e di variazione sono compilati trimestralmente e sottoposti all'approvazione delle Commissioni comunali di cui al precedente articolo 3; queste, entro trenta giorni dalla ricezione, li restituiscono con l'indicazione motivata delle modifiche da apportarvi; trascorso infruttuosamente detto termine, gli elenchi si intendono approvati dalla Commissione e divengono esecutori.

Per la pubblicazione e l'impugnazione degli elenchi di nuova iscrizione, di cancellazione e di variazione si applicano, in quanto non derogate dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della presente legge.

Qualora entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, non siano state costituite le Commissioni di cui all'articolo 3, le funzioni di cui al quarto comma del presente articolo sono svolte dalle Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, le quali, pertanto, a tali limitati fini, cesseranno al momento della costituzione delle Commissioni di cui all'articolo 3.

ART. 41

Accertamento contributivo

Nelle province di cui al precedente articolo 39, comma secondo, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412 nella parte riguardante i braccianti avventizi ed i partecipanti individuali, sono prorogate sino al 31 dicembre 1968, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 20 della presente legge.

Tutte le aziende agricole comunque operanti in dette province, indipendentemente dalla forma di conduzione praticata, sono tenute a presentare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, la dichiarazione di cui all'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949; in caso di mancata presentazione nei termini previsti, si applli-

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma secondo della presente legge.

Qualora le denuncie di cui al primo comma vengano omesse o contengano dati manifestamente inattendibili, le Sedi provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati determinano, ai fini dell'imposizione contributiva, l'impiego di mano d'opera sulla base dell'ordinamento colturale e dei sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, tenendo presenti le esigenze normali delle diverse lavorazioni nonché le consuetudini locali.

Gli accertamenti contributivi effettuati in applicazione del precedente comma, debbono essere notificati individualmente alle aziende interessate, restando salvo il diritto di queste ultime a comprovare, in sede di ricorso ai sensi del precedente articolo 22, un diverso impiego di mano d'opera.

ART. 42.

Disposizioni di attuazione

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica ha facoltà di emanare disposizioni di attuazione della presente legge, anche per quanto riguarda la transizione dalle disposizioni vigenti sino alla suddetta data a quelle previste dalla legge medesima, nonché di coordinare e riunire in testo unico le disposizioni vigenti in materia di accertamento e riscossione dei contributi per la previdenza ed assistenza sociale nel settore agricolo e di accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in detto settore.

TABELLA « A »

CONTRIBUTI BASE

1. — *Salariati fissi* (per ogni settimana lavorativa)

Assicurazione Invalidità e vecchiaia	L. 13
» Tubercolosi	» 2
» Disoccupazione	» 2
Assistenza orfani lavoratori	» 1
TOTALE	L. 18

2. — *Compartecipanti familiari e piccoli coloni* (per ogni settimana di durata del rapporto)

Assicurazione Invalidità e vecchiaia	L. 8
» Tubercolosi	» 1
Assistenza orfani lavoratori	» 1
TOTALE	L. 10

3. — *Braccianti, compartecipanti e simili* (per ogni giornata di lavoro)

Assicurazione Invalidità e vecchiaia	L. 2.—
» Tubercolosi	» 0,20
» Disoccupazione	» 0,20
Assistenza Orfani lavoratori	» 0,40
TOTALE	L. 2,80

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA B.

Misure massime dei contributi per l'assicurazione malattie, per il fondo adeguamento pensioni, per la tutela maternità, per il fondo assegni familiari e dei contributi integrativi per le assicurazioni tubercolosi e disoccupazione e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori.

CONTRIBUTI	Salariati fissi (1)	Comparteci- panti fami- liari e pic- coli coloni (1)	Avventizi comp. ind. obblig. ac- cordati (2)
Assistenza malattie:			
a carico del datore di lavoro	288	127	55
a carico del lavoratore	1	0,50	0,20
Fondo adeguamento pensioni:			
a carico del datore di lavoro	161	62	27
a carico del lavoratore	75	30	13
Integrativi tubercolosi	37	25	11
Integrativi disoccupazione	87	—	15
Integrativi ENAOLI	1	0,50	0,30
Tutela maternità	15	7	3
Assegni familiari	661	—	111
TOTALE	1.326	252,00	235,50
(1) Per ogni settimana di durata del rapporto. (2) Per ogni giornata lavorativa.			